

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 3487

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore ZAPPACOSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2005

Norme a favore dei genitori che assistono figli portatori di
handicap gravi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge introduce la possibilità, per i genitori che assistono figli disabili in condizioni di gravità, di accedere al trattamento di quiescenza al raggiungimento di venti anni di servizio effettivamente prestato.

Tutti sono a conoscenza delle enormi difficoltà di relazione, della fatica e del logoramento quotidiano cui sono sottoposti i membri, ed in particolar modo i genitori, di una famiglia con al suo interno un componente disabile in condizioni di gravità. Su costoro grava, infatti, l'onere di prestare continua assistenza ai soggetti disabili, un considerevole impegno economico uniti al quotidiano assolvimento della propria attività lavorativa.

La legislazione vigente, segnatamente la legge 5 febbraio 1992, n. 104 - recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» -, prevede agevolazioni, in termini di permessi retribuiti, in favore dei lavoratori che assistono familiari inabili. Purtroppo, le

previsioni contenute nella predetta legge offrono risposte parziali e assolutamente insufficienti alle problematiche oggetto del presente disegno di legge.

Va inoltre sottolineato che dall'approvazione di quest'ultima scaturirebbero indubbi risparmi di spesa per lo Stato. Ciò in quanto si assisterebbe, certamente, ad una riduzione delle spese sostenute per l'assistenza dei soggetti disabili in strutture specializzate e costose, delle supplenze, delle sostituzioni e degli interventi economici legati alle carenze di organico che si verificano quotidianamente nei posti di lavoro a causa delle assenze reiterate di lavoratori impegnati in attività di assistenza.

Giova, infine, far presente che con l'approvazione del presente disegno di legge, il nostro Paese si porrebbe in armonia con le disposizioni comunitarie, ancora disattese in Italia, e con le legislazioni più avanzate sulla materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nei casi di figli affetti da *handicap* gravi, ai quali è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, uno dei genitori può chiedere di essere collocato in quiescenza a prescindere dall'età, quando abbia raggiunto i venti anni di servizio effettivamente prestato. La misura della pensione viene determinata in ragione dell'anzianità contributiva maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Qualora la presenza di disabili in famiglia sia superiore ad una unità, la facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta ad entrambi i genitori.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a euro 10 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2005, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

